



COMUNE DI PIMENTEL

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 12 del 26-05-2026

Originale

Oggetto: Modifica del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) / Tariffa corrispettiva Introduzione dell'articolo relativo alla compensazione del bonus sociale rifiuti con morosità pregresse.

L'anno duemilaventisei il giorno ventisei del mese di maggio, in Pimentel, nella sede Comunale, alle ore 18:03, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

Aresu Damiano	Presente	Schirru Mariano	Presente
Casti Simone	Presente	Aresu Daniela	Assente
Palmas Erika	Presente in collegamento da remoto	Atzeni Nicola	Presente
Marras Myriam	Presente in collegamento da remoto	Annis Maria Giovanna	Assente
Fois Manolo	Presente	Mirai Andrea	Presente in collegamento da remoto

Totale presenti n. 8 e assenti n. 2.

Il presidente Dott. Damiano Aresu in qualità di Sindaco assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Marcella Tropa.

Si dà atto che la piattaforma telematica utilizzata, permette il riconoscimento facciale e vocale e quindi l'identificazione dei partecipanti da parte del Sindaco e del Segretario, ciascuno per le rispettive competenze, che i partecipanti alla seduta sono dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado di assicurare tale identificazione, percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti e intervenire nella discussione.

Tutti i partecipanti dichiarano che il collegamento telematico assicura qualità di collegamento da remoto sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- che con i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI);
- con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della TARI;
- la TARI, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014, è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- la TARI è corrisposta dagli utilizzatori del servizio in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge 147/2013, il Comune nella commisurazione della tariffa deve tener conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158/1999, recante le "Norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio del ciclo dei rifiuti urbani";
- ad opera della L. 205/2017 comma 527, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528 «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA), con i medesimi poteri, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995 n. 481 le funzioni di regolazione e controllo, nonché la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e l'approvazione delle tariffe definite;

VISTI:

- l'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istitutiva della TARI;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e in particolare l'articolo 57-bis;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025, n. 24, recante i principi e criteri per la definizione delle agevolazioni tariffarie per gli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate;

RICHIAMATE:

- la propria deliberazione n. 22 del 07.07.2020 con la quale si approvava il Regolamento Tari;
- la deliberazione ARERA 355/2025/R/RIF, con la quale è stato approvato il Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR);
- la deliberazione ARERA 584/2025/R/RIF;
- la deliberazione ARERA 123/2026/R/RIF, recante semplificazioni e disposizioni transitorie per l'anno 2026;

CONSIDERATO che:

- la regolazione ARERA prevede il riconoscimento automatico del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici in condizioni di disagio economico;
- il bonus sociale rifiuti è erogato dal Comune o dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (GTRU);

- la regolazione vigente consente la facoltà di compensazione del bonus con morosità pregresse, nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal TUBR;

CONSIDERATO, altresì, che:

- l'articolato del TUBR (articoli 10.6, 10.7 e 10.7-bis) disciplina:
 - la compensazione previa attivazione di procedure di sollecito nei casi di crediti non ancora definitivi;
 - la compensazione diretta nei casi di crediti certi, liquidi ed esigibili;
- tale facoltà presenta rilevanti implicazioni sul piano:
 - della gestione della riscossione,
 - della tutela dell'utente,
 - della rendicontazione del bonus;

RITENUTO necessario disciplinare espressamente, a livello regolamentare, le modalità di esercizio della facoltà di compensazione del bonus sociale rifiuti, nonché garantire trasparenza nei confronti dell'utenza, uniformità applicativa e coerenza con la regolazione ARERA;

VISTA la necessità di introdurre nel vigente Regolamento TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 07.07.2020, una specifica disposizione in materia come di seguito esposta:

Articolo originario	Articolo nuovo
	<i>Art. 18-bis – Compensazione del bonus sociale rifiuti con crediti pregressi</i> <i>1. In attuazione della regolazione ARERA in materia di bonus sociale rifiuti, il Comune, per il tramite del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (GTRU), riconosce il bonus sociale rifiuti agli utenti domestici aventi diritto secondo le modalità stabilite dal Testo Unico di cui alla deliberazione ARERA 355/2025/R/RIF e successive modificazioni e integrazioni.</i> <i>2. Fermo restando il riconoscimento del beneficio agli aventi diritto, il GTRU può trattenere, in tutto o in parte, l'importo del bonus sociale rifiuti a compensazione di crediti pregressi riferiti al medesimo utente, relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste dalla regolazione ARERA e dal presente regolamento.</i> <i>3. Qualora i crediti pregressi non risultino ancora certi, liquidi ed esigibili, la compensazione può essere effettuata</i>

	<i>previa attivazione delle procedure di sollecito previste dalla regolazione vigente, mediante comunicazione all'utente dell'intenzione di trattenere il bonus a copertura del debito, con indicazione dell'importo dovuto e del termine entro il quale provvedere al pagamento o alla regolarizzazione della posizione. In tali casi, l'erogazione del bonus è sospesa per il periodo previsto dalla regolazione ARERA, decorso il quale, in assenza di pagamento o di contestazione fondata, il GTRU può procedere alla compensazione.</i> <i>4. Qualora i crediti pregressi risultino certi, liquidi ed esigibili, anche a seguito di accertamenti divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini o per effetto di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, il GTRU può procedere direttamente alla compensazione del bonus sociale rifiuti, senza necessità di attivare le procedure di sollecito di cui al comma precedente, fermo restando l'obbligo di darne evidenza nel documento di riscossione recante la prima rata utile.</i> <i>5. La compensazione di cui ai commi precedenti ha natura facoltativa e non costituisce obbligo per il GTRU ed è effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e dalla regolazione ARERA, nonché nei limiti dei termini di prescrizione dei crediti.</i> <i>6. L'importo del bonus trattenuto in compensazione non può in ogni caso eccedere l'ammontare del debito residuo del contribuente né l'importo del bonus spettante per l'annualità di riferimento.</i> <i>7. Nei casi di compensazione, il GTRU è tenuto a fornire adeguata informazione all'utente, mediante evidenza nel documento di riscossione o con apposita comunicazione, indicando l'importo del bonus riconosciuto, la quota trattenuta e il debito oggetto di compensazione.</i>
--	--

	8. <i>Il GTRU provvede a registrare le operazioni di compensazione nei sistemi informativi previsti dalla regolazione ARERA, inclusa la piattaforma SGate, ai fini della corretta rendicontazione del bonus sociale rifiuti.</i> 9. <i>Restano ferme le ulteriori disposizioni in materia di riscossione, accertamento e gestione della morosità previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente.</i>
--	---

VISTO l'articolo n. 52 del D.lgs. n. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'articolo n. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per la disciplina della TARI;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, che prevede che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- l'articolo 151, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 per la fissazione del termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 5-*quiquies* del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe), che determina termini speciali rispetto a quelli generali sopra richiamati ai fini dell'approvazione delle disposizioni in materia TARI: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

ACQUISITI:

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio competente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio finanziario;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.12 del 26-05-2026 Comune di Pimentel

- il parere favorevole dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, così come modificato dall'art.3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n.174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n.213;

UDITA la relazione del sindaco;

DATO ATTO che non ci sono interventi;

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. **DI APPROVARE**, con votazione unanime favorevole resa nei modi di legge, la modifica del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), mediante l'introduzione dell'articolo 18-bis citato in premessa;
2. **DI DARE ATTO** che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2026, ai sensi dell'art. 53, comma 16, del L. 388/2000 e s.m.i.;
3. **DI PUBBLICARE** la presente Delibera sul portale del Federalismo Fiscale, in quanto, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conformemente alle specifiche tecniche del formato elettronico di cui all'Allegato A del Decreto MEF del 20 luglio 2021;
4. **DI PUBBLICARE** il Regolamento modificato: - sull'Albo pretorio on-line del Comune, per 30 giorni consecutivi; - in via permanente sul sito internet dell'Ente nella sezione Regolamenti

Infine, stante l'urgenza, con separata votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voto unanime favorevole reso nei modi di legge;

DELIBERA ALTRESI'

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI PIMENTEL

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE Numero 12 del 26-05-2026

**Oggetto: Modifica del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)
/ Tariffa corrispettiva Introduzione dell'articolo relativo alla
compensazione del bonus sociale rifiuti con morosità pregresse.**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
Dott. Damiano Aresu

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marcella Tropia

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI PIMENTEL

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE Numero 12 del 26-05-2026

**Oggetto: Modifica del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)
/ Tariffa corrispettiva Introduzione dell'articolo relativo alla
compensazione del bonus sociale rifiuti con morosità pregresse.**

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Eliana Manis

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Eliana Manis